

Antonio Cammelli - Francesco Romano

**Tecnologie per la storia del diritto:
le attestazioni del termine “mandato”
nei documenti giuridici antichi e contemporanei**

INDICE: 1. La banca dati Is-legi (Indice Semantico per il Lessico Giuridico Italiano) – 2. Le accezioni del termine “mandato” – 3. La fraseologia che integra la comprensione delle varie accezioni – 4. I significati prevalenti nel corpus di documenti giuridici – 5. Esempi di modalità con cui si può espletare tale istituto giuridico – 6. Conclusioni

ABSTRACT: For over forty years CNR researchers are involved to retrieve and collect a large vocabulary developing paper and digital archives. Currently the ITTIG website provides for legal and language historians two electronic databases of great interest.

KEYWORDS: dissemination, legal, information, digital, database, history, legal lexicon

1. La banca dati IS-LeGI (Indice Semantico per il Lessico Giuridico Italiano)

Dal 2006 i ricercatori dell'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica (ITTIG) del CNR stanno lavorando alla implementazione di una nuova banca dati: l'*Indice semantico per il lessico giuridico italiano* (IS-LeGI)¹. Tale banca dati è stata concepita come completamento di due banche dati da tempo esistenti: VOCANET e LLI² prevedendo l'aggiunta della fraseologia di contesto relativa ad un dato lemma³. Tale funzionalità è implementata grazie a un *software* editoriale che permette ai diversi significati di un lemma di essere associati ad un'ampia fraseologia giuridica che viene selezionata ed inserita nel sistema ad opera del ricercatore. Ogni *voce* contiene la distinzione delle accezioni, i contesti relativi, la fraseologia, le diverse forme e documenta l'evoluzione diacronica di significati⁴. Ai singoli lemmi sono associati anche altri dati quali: eventuali varianti grafiche che documentano la storia del lemma, la frequenza assoluta di ricorrenza del lemma negli archivi e quella relativa ai tre settori di riferimento (dottrina, legislazione, prassi)⁵. Questa redazione ragionata consente di individuare i collegamenti semantici e concettuali tra i termini giuridici (35.431), estratti dal corpus degli archivi e ritenuti significativi non solo basandosi sulla loro

¹ La banca dati è consultabile gratuitamente tra le risorse online dell'ITTIG all'indirizzo [<http://www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/vgi/islegi/>].

² Inizialmente i due archivi lessicali erano stati creati in vista della redazione di un vocabolario storico dell'italiano giuridico nelle tradizionali forme a stampa.

³ A. Cammelli-P. Mariani, *IS-LeGI. A New On-line Dictionary for a Better Access to the Historical ITTIG Archives Documenting Italian Legal Language*, in G. Peruginelli, M. Ragona (curr.), *Law via the Internet. Free Access, Quality of Information, Effectiveness of Rights. Proceedings of the IX International Conference “Law via the Internet” (Florence, 30-31 October 2008)*, Firenze, 2009, p. 399.

⁴ A. Cammelli-P. Mariani, *ibid.*, e anche P. Mariani, *IS-LeGI: un dizionario in rete per un migliore accesso al patrimonio giuridico italiano*, in “Informatica e diritto”, 2008, XVII, fasc. 1-2, pp. 235-244.

⁵ A. Cammelli, *IS-LeGI in rete: uno strumento di interscambio per lo studio del lessico giuridico italiano*, Firenze 2010 [<http://www.ittig.cnr.it/Ricerca/Testi/cammelli2010.pdf>].

frequenza. L'evoluzione dei significati di un termine permetterà ai linguisti così come agli storici del diritto di comprendere anche la storia degli istituti giuridici che a tale termine sono connessi.

Questo tipo di indagine risulta particolarmente attuale e significativa anche alla luce delle forti trasformazioni sociali e giuridiche indotte dall'avvento comunitario. Il fenomeno della globalizzazione culturale rischia infatti di sfumare le differenze esistenti tra gli istituti dei diversi sistemi giuridici e se da un lato diventa auspicabile, nella piena apertura alla modernità, rinsaldare le radici nazionali per non perdere il proprio patrimonio culturale, dall'altro può risultare strategico avere uno strumento per studiare le evoluzioni subite nel tempo dai singoli istituti giuridici al fine di monitorare la trasformazione del sistema nazionale verso il modello comunitario. Di quanto questi patrimoni documentari risultino importanti anche per la traduzione nei diversi idiomi dei Paesi aderenti all'Unione europea si è parlato nel recente Workshop ELRC Italia⁶ dedicato al tema "Verso un accesso ai servizi pubblici senza barriere linguistiche". Nella giornata si è infatti parlato di come i programmi di traduzione automatica possano favorire la comunicazione multilingue e lo scambio di documenti tra pubbliche amministrazioni in Europa.

Un possibile utilizzo dei dati di IS-LeGI, oltre quello già rammentato per storici e linguisti, potrebbe dunque essere, ad esempio, quello di valido ausilio per poter "addestrare" strumenti automatici di traduzione di documenti ufficiali unionali nella adeguata traduzione in lingua, di concetti giuridici appartenenti a determinati ordinamenti.

Questa banca dati può però essere utile anche per i lessicografi. Recentemente, nell'ambito di un progetto PRIN è stata infatti proposta come strumento di supporto per i lessicografi per lo studio dei termini giuridici nel periodo di riferimento della ricerca (l'italiano contemporaneo e cioè l'italiano dei documenti dall'Unità d'Italia a oggi)⁷.

I ricercatori dell'ITTIG stanno proseguendo la compilazione delle voci della banca dati nella modalità che di seguito verrà esemplificata relativamente ad un termine molto connotato nel dominio giuridico quale il lemma "mandato".

2. Le accezioni del termine "mandato"

Nel *Grande dizionario della lingua italiana*⁸ le accezioni associate al lemma "mandato" sono varie: fra queste ricordiamo quella storica del diritto relativa a "ciascuno dei vari tipi di ordini immediatamente eseguibili emessi dall'autorità giudiziaria a fini cautelativi, istruttori, o esecutivi in ordine a una determinata causa penale o civile o in ordine della sentenza emessa a conclusione di essa"⁹, oppure nell'ambito del diritto

⁶ Il *workshop* si è svolto il 15 marzo 2016 a Roma presso la rappresentanza in Italia della Commissione Europea, grazie all'organizzazione dell'Istituto di linguistica computazionale - ILC del CNR <http://lr-coordination.eu/it/italy>

⁷ E. Marinai-F. Romano-J. Visconti-M. V. Dell'Anna, *Un corpus di documenti giuridici per il Nuovo Vocabolario dell'Italiano moderno e contemporaneo*, in "Informatica e diritto", 2014, XXXIII, fasc. 1, pp. 181-192.

⁸ S. Battaglia, *Grande dizionario della lingua italiana*, IX, Torino, 1975, 1045 p.

⁹ Ivi, p. 627.

amministrativo quando ci si riferisce al “mandato” si intende quello di pagamento e cioè quel tipo di atto con cui un funzionario dispone un pagamento e anche il “documento scritto contenente un ordine di pagamento”¹⁰. Con riferimento, invece, alla procedura penale con *mandato* si definiscono “ciascuno dei vari tipi di provvedimento emessi dal giudice in un processo penale” per assicurare la presenza della persona ai fini del processo stesso¹¹. C’è poi l’accezione più frequente nell’ambito del diritto civile in cui “mandato” è quel contratto con cui un soggetto conferisce a un altro di compiere uno o più atti giuridici per suo conto¹², ma “mandato” può essere anche inteso, ampliandone il significato, come quell’incarico conferito e accettato di compiere una determinata pratica¹³ che ha anche una sub accezione negativa come incarico conferito a un terzo di commettere un delitto¹⁴. Nel diritto civile con “mandato” si intende un potere di rappresentanza e anche il documento stesso con cui viene conferito il potere di rappresentanza¹⁵, mentre riferendosi ad un istituto del diritto internazionale, con tale parola si indicavano quelle amministrazioni, create con i trattati di pace successivi alla prima guerra mondiale, con cui si cercò di dare una veste giuridica formalmente più democratica alle colonie che passarono dal dominio delle potenze sconfitte a quello di quelle vincitrici¹⁶.

Vi è poi l’accezione che si riferisce a un incarico teso a organizzare e dirigere la comunità politica e in particolare “l’incarico conferito dagli elettori ai membri delle assemblee politiche”¹⁷. Nel linguaggio politico istituzionale con “mandato” si intende cioè un ufficio o carica pubblica¹⁸.

Nel suddetto *Dizionario* il termine “mandato”, inteso come participio passato del verbo mandare, viene indicato come “inviato presso una persona, una pubblica autorità o una potenza con un determinato incarico”¹⁹.

Per la *Enciclopedia del diritto*²⁰ la voce “mandato” è organizzata in tre categorie (mandato di diritto privato²¹, mandato contabilità pubblica²², mandato di diritto internazionale²³).

La compilazione della voce “mandato” nella banca dati IS-LeGI ha ovviamente confermato questi significati ma ha anche riservato una sorpresa. Indichiamo di seguito, le 8 accezioni ricollegabili al lemma in questione.

¹⁰ Ivi, p. 627.

¹¹ *Ibid.*

¹² Ivi, p. 628.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Ivi, p. 629.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Ivi, p. 626.

²⁰ Voce *Mandato*, in *Enciclopedia del diritto*, XXV, Milano 1975, 1006 p.

²¹ G. Bavetta, *Mandato, diritto privato*, in *Enciclopedia del diritto*, XXV, Milano 1975, pp. 321-379.

²² S. Buscema, *Mandato, contabilità pubblica*, in *Enciclopedia del diritto*, XXV, Milano 1975, pp. 381-402.

²³ O. Capotorti, *Mandato internazionale*, in *Enciclopedia del diritto*, XXV, Milano 1975, pp. 403-419.

1. Atto, anche scritto, con cui si dispone un pagamento a favore di un creditore
2. Incarico affidato a qualcuno talora con documento scritto, delega
3. Incarico affidato per svolgere una delega di carattere politico, affidamento di poteri pubblici
4. Incarico finalizzato al compimento di azioni delinquenti
5. Istituto del diritto internazionale che disciplina il possesso, il governo di territori
6. Ordine, direttiva desunta dal diritto canonico
7. Ordine, direttiva finalizzata all'esecuzione di provvedimenti prevalentemente giudiziari, precetto
8. Persona inviata da una comunità o autorità per svolgere un determinato incarico

Tali significati coincidono con quelli attestati dai più noti dizionari della lingua italiana sia cartacei²⁴ che digitali²⁵.

Ma la enorme mole di dati presenti (1037 schede che documentano l'uso della parola in contesti che coprono un arco temporale che va dal 1295 al 1974²⁶) ha permesso di evidenziare un significato della parola che non pare documentato.

Infatti "mandato" così come attestato in alcune schede sembra essere anche una delle *fonti del diritto canonico*. Lo si può notare consultando una scheda-contesto nella quale Giuseppe Antonio Bruno elencando alcune fra esse scrive: "... Dogma è quella legge, la quale contiene qualche dottrina appartenente alla fede. Mandato all'opposto è qualunque costituzione, che riguarda la dottrina de' costumi ..." ²⁷.

Anche Nicoli nota che il "Jus Canonico fu provvidamente esteso con molte costituzioni e regole ... tali sono i Mandati Pontificj, le Riserve, le Affezioni Apostoliche, le Regole di Cancelleria, gl'Indulti, i Concordati, le Dichiarazioni dei Cardinali ..." ²⁸.

Mentre Foramiti nella *Enciclopedia legale* alla voce "Mandato (diritto canonico)" scrive: "Mandato apostolico è un rescritto o una lettera del Papa, con cui egli ingiunge a un collatore ordinario di conferire il primo beneficio che resterà vacante di sua collazione, all'ecclesiastico ch'è nominato nel mandato" ²⁹.

3. La fraseologia che integra la comprensione delle varie accezioni

Per il lemma mandato sono stati individuati e resi disponibili per gli studiosi della lingua e del diritto quasi 600 sintagmi rilevanti.

Eccone alcuni esempi che testimoniano l'influenza dei latinismi in questo tipo di contesto:

mandato ad actum, mandato ad assicurandum, mandato ad lites, mandato ad mutuandum,
mandato ad necem, mandato ad negotia, mandato ad occidentum, mandato ad omnem

²⁴ Ad esempio S. Battaglia, *Grande dizionario della lingua italiana*, 9, Torino 1975, pp-626-629, per i dizionari specialistici si veda G. Rezasco, *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, Bologna-Firenze 1881, pp. 597-598.

²⁵ Ad esempio <http://www.treccani.it/vocabolario/mandato/>.

²⁶ Tra tali schede 465 appartengono alla area Dottrina (1593-1971), 346 all'area Legislazione (1295-1935), 226 all'area Prassi (1367-1974).

²⁷ G. A. Bruno, *Introduzione alla giurisprudenza canonica*, Torino 1769, p. 3.

²⁸ F. Nicoli, *Elementi della giurisprudenza canonica*, Bologna 1780-1784, II, p. 273.

²⁹ F. Foramiti, *Enciclopedia legale ovvero Lessico ragionato di gius naturale, civile, canonico, mercantile cambiario marittimo, feudale, penale, pubblico interno e delle genti*, Venezia 1838-1839, III, p. 357.

ordinem e consegna, mandato ad reluendum, mandato ad resignandum, mandato ad vacatura, mandato ad vendendum, mandato de gravando, mandato de immittendo, mandato de parendo, mandato de providendo, mandato de solvenda pecunia, mandato cum libera, mandato de conferendo, mandato de providendo, mandato ad necem, mandato ad occidendum, mandato cum libera, mandato in forma dignum, mandato in forma gratiosa, mandato in incertam personam, mandato in rem alienam, mandato in rem propriam, mandato per civitatem, mandato per edictum, mandato per palatium, mandato rei turpis.

Dopo aver mostrato sinteticamente alcuni esempi di fraseologia in latino verificheremo come i sintagmi rilevanti selezionati nella banca dati possano essere usati anche per specifici *focus* che chiariscano alcuni aspetti di istituti giuridici di possibile interesse per lo studioso della lingua e del diritto o per mostrare, ad esempio, come taluni atti connessi sia alla procedura civile che a quella penale si siano evoluti nel tempo. Il caso che analizzeremo è quello dei diversi ordini impartiti dall'autorità giudiziaria al fine di restringere la libertà di persone sottoposte a procedimenti penali (e non solo). Come si può facilmente intuire si avranno, così, numerosi esempi di sintagmi rilevanti entrati nel lessico comune e tuttora in uso nelle prassi giudiziarie ma anche nel linguaggio dei media. Così molto comune è l'uso di "mandato di cattura" o "mandato di arresto". Del primo abbiamo 43 esempi nei nostri archivi il primo dei quali nella prassi e cioè nel *Dizionario teorico-pratico del notariato*³⁰ del 1826.

Vi sono poi attestazioni nella legislazione: come nel caso degli articoli dell'ordinamento giudiziario³¹ del Regno del 1865. Naturalmente a spiegare le caratteristiche di questo tipo di ordine impartito dall'autorità giudiziaria ci sono una serie di testi riconducibili alla dottrina giuridica (Francesco Ricci³², Antolisei, Carnelutti, Neppi Modona, Vannini, Scialoja, Lessona, Manzini per citarne solo alcuni). Nel *Commento allo Statuto del Regno* Racioppi e Brunelli³³, danno la definizione di questo atto come quello che "dispone di procedere all'arresto di un imputato, perché venga tradotto nelle carceri a disposizione della giustizia".

Il sintagma "mandato di arresto" è stato invece rilevato per 27 volte nelle schede contesto della banca dati IS-LeGI. Nei documenti che abbiamo potuto visionare il mandato di arresto compare la prima volta nel 1798 e precisamente nella *Collezione di Carte pubbliche tendenti a consolidare la rigenerata Repubblica Romana*³⁴ e nella *Costituzione della repubblica romana*³⁵. Nel contesto tratto dal primo documento è possibile notare anche la differenza tra il "mandato di arresto" e il c.d. "mandato di accesso". In questo secondo caso infatti un "individuo contro del quale esistono delle prove, o delle presunzioni di delitto" subiva l'ordine di comparire davanti al Pretore, mentre nel secondo caso, sempre il Pretore impartiva l'ordine di arrestare e condurre nella "Casa di arresto" la persona che era "incolpata d'un delitto della specie mentovata

³⁰ G. Calza da Gattinara, *Dizionario teorico-pratico del notariato, ossia elementi della scienza notarile*, Torino 1826, II, p. 228.

³¹ Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626.

³² F. Ricci, *Corso teorico-pratico di diritto civile*, VI, Torino 1880, p. 462.

³³ F. Racioppi, I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, II, p. 71.

³⁴ *Collezione di carte pubbliche, proclami, editti, ragionamenti ed altre produzioni tendenti a consolidare la rigenerata Repubblica Romana*, Roma 1798, I, p. 203.

³⁵ *Costituzione della Repubblica romana, in Collezione di carte pubbliche, proclami, editti, ragionamenti ed altre produzioni tendenti a consolidare la rigenerata Repubblica Romana*, I, pp.102-142, Roma 1798.

nell'Articolo precedente”.

Merita una menzione anche la disposizione 3 dicembre 1816, n. 88 emanata nel Regno Lombardo-Veneto³⁶ perché in tale norma possiamo notare come un creditore avesse la facoltà di chiedere contro un debitore condannato per il mancato pagamento di un debito di commercio, oltre a provvedimenti esecutivi sui beni del debitore, anche un “mandato d’arresto personale dello stesso debitore”. Di particolare interesse anche la definizione che di questo tipo di *ordinanza* fa Pasquale Liberatore nel suo *Dizionario Legale*. Lo studioso definisce infatti il mandato di arresto come quello che “si spedisce dal giudice penale quando le prove della reità sono assai chiare per produrlo, e la natura del reato capace almeno di prigionia correzionale”³⁷.

Importante anche la classificazione che di questi mandati fa Manzini³⁸. Egli infatti dice che “il nostro diritto processuale riconosce quattro specie di mandati (art. 311): a) mandato di comparizione, b) mandato d’accompagnamento; c) mandato d’arresto; d) mandato di cattura. Introdotto dal Liberatore andiamo dunque a verificare la ricorrenza nel nostro database del sintagma “mandato di accompagnamento”. Anche in questo caso possiamo rilevare la presenza di questa espressione in ben 22 schede contesto. Si tratta come sopra di casi rilevati sia in testi legislativi sia in manuali e commentari degli scienziati del diritto. Nicolini osserva che “questo nome di legge è stato preso dal codice leopoldino” e anche che tale tipo di mandato sarebbe equivalente al “mandato a condurre de’ francesi”³⁹. Lo stesso autore ci ricorda che tale strumento coattivo era nella disponibilità anche del giudice civile. Infatti era possibile che il “processo di falso incidente” producesse il “mandato d’accompagnamento contro del reo”. Il presidente civile in quel caso era “investito della facoltà di polizia giudiziaria”⁴⁰.

Circa le modalità di esecuzione è interessante notare che mentre il Carmignani osserva che il “mandato di accompagnamento” si esegue “in qualunque si sia luogo, in qualunque si sia tempo e in qualunque circostanza”⁴¹ invece Manzini afferma che per eseguire tale “mandato” gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono introdursi nelle “abitazioni o nei luoghi chiusi adiacenti prima della *levata* o dopo il *tramonto del sole* senza permesso scritto dell’autorità”⁴². Il “mandato di comparizione” è invece presente in 19 schede-contesto: esaminandone alcune potremmo verificare che

³⁶ *Raccolta degli atti del governo e delle disposizioni generali emanate dalle diverse autorità in oggetti sì amministrativi che giudiziari*. [1816. Regno Lombardo-Veneto], Milano 1816, p. 331.

³⁷ P. Liberatore, *Dizionario legale contenente la definizione e la spiegazione dei vocaboli e dei modi di dire usati nell’antica e nuova legislazione canonica civile penale amministrativa secondo l’ultimo suo stato nel Regno delle Due Sicilie*, Napoli 1834, p. 280, Prima edizione.

³⁸ V. Manzini, *Trattato di procedura penale italiana secondo il nuovo c.p.p. e le nuove leggi di ord. giud.*, Milano (Torino-Roma) 1914, I, pp. XXII, 588; II, pp. XX, 678, [1]. Prima edizione.

³⁹ N. Nicolini, *Della procedura penale nel Regno delle Due Sicilie esposta ... con le formole corrispondenti*, Napoli 1829, parte II, II, 1829 p. 331.

⁴⁰ Ivi, parte II, III, p. 247.

⁴¹ G. Carmignani, *Progetto di Codice penale, e di procedura criminale*, in *Scritti inediti*, V. [Fu fatto per il Portogallo in occasione di un concorso proposto dai corpi legislativi di quella nazione, indetto il 18 aprile 1835], Lucca 1851, I, pp. 447; II, 1851, pp. 335; III, 1851, pp. 200; IV, 1851, pp. 270, [1]; V, 1852, pp. XVIII, 446; VI, 1852, pp. 468. Prima edizione postuma, fu scritto tra il 1836 e il 1839.

⁴² V. Manzini, *Trattato di procedura penale italiana secondo il nuovo c.p.p. e le nuove leggi di ord. Giud.*, Milano (Torino-Roma) 1914, II, p. 214.

tale tipo di ordine, così come quello di accompagnamento, era suscettibile di essere convertito in una misura più “afflittiva”.

Così Calabria, nel suo *Formulario degli atti di procedura penale* ci dice che “convertiamo il mandato o l’ordine di comparizione o d’accompagnamento suindicato in quello di cattura, ed ordiniamo agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica di arrestare l’imputato X.Z. (nome e cognome), e di condurlo in carcere a nostra disposizione”⁴³.

Interessante è anche un contesto in cui Carnelutti riflette sul tipo di potere che esercita il giudice nel corso del processo penale. Egli dice: “altro è, per esempio, assolvere o condannare, altro emettere un mandato di comparizione o di cattura; qui si distingue a occhio nudo dal potere-mezzo il potere-fine. Il pericolo della confusione è dovuto all’unità del soggetto attivo dell’una e dell’altra potestà, il quale è il giudice”⁴⁴.

In quattro schede-contesto si trova poi l’espressione “mandato di accompagnatura” che l’articolo 417 del *Progetto di Codice penale e di procedura criminale per il Portogallo* citava fra i tipi di ordine che il giudice-istruttore poteva impartire “agli esecutori di giustizia” al fine di “rintracciare il reo ovunque si trovi, impadronirsene, ed arrestato condurlo in giustizia”⁴⁵. Nella *Costituzione della Repubblica Romana* si prevedeva il potere per il Consolato di emettere “mandati di presentazione” o “mandati di arresto” contro coloro che erano sospettati di essere autori o complici di cospirazione contro la “sicurezza esteriore o interiore dello stato”. Tale potere però prevedeva che “nello spazio di 24 ore” tali persone fossero poi condotte dall’*Ufficiale di Polizia* a pena di essere accusati di “detenzione arbitraria”⁴⁶.

Col “mandato di citazione” si chiamava “l’inquisito nelle prigioni”⁴⁷ ma tale documento era anche usato con la medesima funzione che conosciamo oggi e cioè per citare controparte a “comparire avanti il Presidente del Tribunale per la destinazione della giornata o giornate per la trattazione della causa”⁴⁸.

Il “mandato di comparsa” era quello che il giudice spediva contro l’imputato di delitti “portanti a pena di prigionia e nelle contravvenzioni”. Questo tipo di “mandato” equivaleva quindi a una citazione, ma se l’imputato non si presentava poteva “spedirsi contro di lui un mandato di accompagnamento”⁴⁹. Fabrini ci spiega che tali mandati erano notificati da un “Usciere” o da un “agente della forza pubblica” che ne rilasciava copia all’imputato⁵⁰.

Nicolini spiega invece che nella procedura penale francese si conosceva il “mandato a condurre” (denominato *mandat d’amèner*) che serviva per i rei “già

⁴³ P. L. Calabria, *Formulario degli atti di procedura penale. Seconda edizione con indice analitico-alfabetico per la ricerca della formula*, Milano 1938, p. 181.

⁴⁴ F. Carnelutti, *Questioni sul processo penale*, Bologna 1950, p. 128, 2a ed.

⁴⁵ G. Carmignani, *Progetto di Codice penale*, cit.

⁴⁶ *Costituzione della Repubblica romana, in Collezione di carte pubbliche, proclami, editti, ragionamenti ed altre produzioni tendenti a consolidare la rigenerata Repubblica Romana*, I, Roma 1798, art. 148, p. 28.

⁴⁷ B. Pasqualigo, *Della giurisprudenza criminale teorica e pratica*, Venezia 1732, Prima edizione, II, p. 188.

⁴⁸ Disposizione 22 settembre 1802 pubblicata nel *Bollettino delle leggi della Repubblica Italiana*, A. I (1802), Milano 1802, p. 367.

⁴⁹ P. Liberatore, *Dizionario legale*, cit., p. 280.

⁵⁰ C. Fabrini, *Dizionario ragionato dei Codici dei delitti, e delle pene e d’istruzione criminale*, Lucca 1812, II, Prima edizione. p. 362.

bastantemente indiziati ed a testimoni renitenti”. Nicolini precisa che “il codice leopoldino e noi lo abbiamo detto mandato di accompagnamento: è l’antico nostro, ducatur coram; ex quo retinens, ducatur coram”⁵¹.

Vi erano poi i “mandati di custodia” (7) che “erano rilasciati contro gli accusati dai giudici-istruttori”. Nei contesti esaminati gli autori citano i mandati di “custodia esteriore”⁵², mandati di “custodia libera” e mandati di “custodia segreta”⁵³.

Vi erano poi i rei “che per qualche delitto, non grave ... sono obbligati di tenere in luogo di carcere la casa di loro abitazione, o il palazzo della G.C., o la città, ovvero di presentarsi personalmente nella G.C. ad ogni ordine di essa, o altro obbligo di non grande importanza”. Tali “obbligazioni giudiziali” erano poi elencate ed erano il “mandato in casa”, il “mandato per palatium”, il “mandato per civitatem” e il “mandato ad omnem ordinem e consegna”⁵⁴.

Il creditore che avesse “sentore di fallimento” aveva la possibilità di ricorrere al giudice per “avere il mandato a sospetto di fuga”. Infatti “il creditore, che sorprende il debitore suo nell’atto della fuga, lo arresta, e gli toglie il danajo dovuto ...”⁵⁵. Sempre Ala attesta un diverso ordine del giudice che era emanato qualora contravventore non avesse pagato la multa nei termini indicati “nella sentenza o nel decreto”. In questo caso la persona “soggiace al mandato che dicesi di mano regia; e siccome questo mandato è reale e personale, così quando il multato non dia un pegno e nulla possenga per darlo soffre il personale arresto”. Il sanzionato veniva “dimesso dalle prigioni” pagando oppure fornendo un fidejussore, o anche “dopo quel tempo, in cui la sofferta prigionia ritenere si possa per una giusta compensazione della non pagata penale”⁵⁶.

Naturalmente spesso era richiesto un “mandato di giudice” per poter limitare la libertà personale di un possibile reo. È quanto attesta il *Bollettino ufficiale delle leggi e atti del Governo e della Repubblica Lucchese* “non si possono eseguire catture di pretesi Delinquenti se non se col mandato di un Giudice Criminale di prima Istanza”. Naturalmente tale regola conosceva l’eccezione di un *Delinquente in fragranti* che poteva essere “arrestato senza mandato, e tradotto nelle pubbliche Carceri dalla Forza Armata”⁵⁷.

Non erano ammissibili i mandati “in bianco” spiccati “in incertam personam”, “cioè contro quel qualsiasi delinquente che sarà incontrato dalla polizia”⁵⁸.

Il mandato necessario per l’arresto doveva essere “scritto” per essere “ostensibile al catturando”⁵⁹, né potrebbe alla “mancata ostensione supplire la produzione postuma di un mandato scritto”⁶⁰.

⁵¹ N. Nicolini, *Della procedura penale*, cit., parte II, I, p. 309.

⁵² Ivi, parte II, III, p. 10.

⁵³ G. Carmignani, *Progetto di Codice penale*, cit., artt. 407, 435 e 426.

⁵⁴ D. Moro, *Pratica criminale ... coll’addizione, in cui si tratta anche delle pene, secondo la legge comune, e di questo regno*, Napoli, 1755, I, p. 48.

⁵⁵ R. Ala, *Il foro criminale*, Roma 1826, IV, p. 103.

⁵⁶ R. Ala, *Pratica criminale*, Roma 1830, III, p. 35.

⁵⁷ *Bollettino ufficiale delle leggi, e atti del governo della Repubblica Lucchese*, Lucca 1802, III, p. 115.

⁵⁸ V. Manzini, *Trattato di procedura penale italiana secondo il nuovo c.p.p. e le nuove leggi di ord. Giud.*, Milano (Torino-Roma) 1914, Prima edizione, II, p. 207.

⁵⁹ R. Ala, *Pratica criminale*, Roma, Giunchi e C., a spese dell’autore, I, 1829, Prima edizione. p. 109.

⁶⁰ F. Carrara, *Esposizione dei delitti in specie, Parte speciale del Programma in corso di diritto criminale*, dettato dal

I documenti dei nostri archivi testimoniano tuttavia anche una certa discrezionalità del giudice nel somministrare le varie forme di detenzione. Così ancora una volta Moro spiega che “si può il testimone chiamato o carcerare, o tener col mandato”. Tale scelta era rimessa al “ragionevole arbitrio del giudice” in base alla “qualità della persona se nobile, o ignobile, se maschio, o donna”⁶¹.

4. I significati prevalenti nel *corpus* di documenti giuridici

Naturalmente il sistema informativo che permette di collegare ad ogni accezione creata la scheda-contesto di riferimento ci consente anche di evidenziare alcuni dati statistici. Così relativamente alla accezione 1 (Atto, anche scritto, con cui si dispone un pagamento a favore di un creditore) le schede-contesto collegate sono 168.

Per la seconda accezione (Incarico affidato a qualcuno talora con documento scritto, delega) le immagini collegate sono 495, per l’accezione 3 (Incarico affidato per svolgere una delega di carattere politico, affidamento di poteri pubblici) sono 32, per la 4 (Incarico finalizzato al compimento di azioni delinquenti) sono 38, per la 5 (Istituto del diritto internazionale che disciplina il possesso, il governo di territori) sono 6, per la 6 (Ordine, direttiva desunta dal diritto canonico) sono 9, mentre per l’accezione 7 (Ordine, direttiva finalizzata all’esecuzione di provvedimenti prevalentemente giudiziari, precetto) tali immagini sono 253. Invece per la accezione 8 (Persona inviata da una comunità o autorità per svolgere un determinato incarico) le schede-contesto sono 5⁶².

5. Esempi di modalità con cui si può espletare tale istituto giuridico

Come si può facilmente constatare dai dati sopra evidenziati l’accezione prevalente nel campione esaminato è la seconda: *Incarico affidato a qualcuno talora con documento scritto, delega* e cioè quella che è più strettamente collegata all’ambito privatistico (contratto di mandato, deleghe, procure). Da alcuni sintagmi collegati alle schede relative a tale accezione proveremo a evidenziare alcune modalità con le quali si può espletare tale istituto giuridico. La definizione del contratto di mandato può essere ad esempio già individuata nell’*Enciclopedia Legale* di Foramiti in cui si dice che il “contratto di mandato” è quel contratto con cui “l’una delle parti contraenti affida la gestione di uno o più affari per farli a sua vece ed a suo rischio all’altra parte contraente la quale se ne incarica gratuitamente e si obbliga di rendergliene conto”. Nel medesimo dizionario si comparano anche le definizioni di “contratto di mandato” per il codice francese e per quello austriaco: per il primo saremmo alla presenza di tale istituto (mandato o procura) quando una persona “attribuisce a un’altra di far qualche cosa per essa ed in

prof. Francesco Carrara nella R. Università di Pisa con aggiunta di note per uso della pratica forense, Lucca 1868, V, p. 390.

⁶¹ D. Moro, *Pratica criminale ... coll’addizione, in cui si tratta anche delle pene, secondo la legge comune, e di questo regno*, Napoli 1755, I, p. 112.

⁶² Il totale schede collegate è di 1006, cioè 31 in meno delle schede relative al lemma (1037) perchè alcune tra esse non sono state collegate alla accezione relativa perchè duplicato di altre schede o perchè danneggiate o illeggibili.

suo nome”, mentre per il secondo quando “taluno si assume di amministrare in nome di un altro in un affare commessogli”⁶³. Evidentemente tale incarico conferito deve essere in qualche modo specificato e non travalicare i poteri conferiti. È a tali caratteristiche dell’istituto che si riferisce ad esempio il sintagma “confine di mandato” o quello relativo all’ “eccesso di mandato”⁶⁴. Circa la forma potremmo avere mandati espressi, taciti, scritti, mentre anche rispetto alle finalità del contratto abbiamo fraseologia che attesta mandati *ad lites*, *ad negotia*, *ad vendendum*, *a transigere*⁶⁵. Naturalmente avremo indicazioni dagli archivi anche per ciò che concerne le causa di cessazione di tale negozio (revocare il mandato⁶⁶, rinunciare al mandato⁶⁷, ricusare il mandato)⁶⁸.

6. Conclusioni

L’archivio IS-LeGI in questi anni ha avuto confortanti riscontri nella comunità scientifica e non solo come valido strumento per una migliore interrogazione delle due banche dati storiche dell’Istituto, ora gestita da un’unica maschera di interrogazione. Pur non avendo la pretesa di configurarsi come un vocabolario della lingua giuridica, IS-LeGI costituisce un valido supporto per gli studiosi della lingua, in particolare del lessico giuridico, per gli operatori del diritto che ben conoscono la difficoltà di interpretare, connotare un linguaggio, come quello del diritto, che nel corso dei secoli si è affidato alla lingua comune, che ha subito, inevitabilmente, le trasformazioni sociali che hanno accompagnato l’evoluzione storico-politica delle nostre comunità. Gli archivi storici del nostro Istituto costituiscono un patrimonio prezioso che pensiamo sia logico mettere a disposizione degli studiosi. I moderni strumenti informatici permettono già una migliore fruizione delle banche dati, in generale. Giova ricordare che, per mettere in sicurezza il patrimonio documentario, alcuni decenni fa, l’Istituto ha trasferito su supporto digitale tutta la banca dati storica che era stata costituita, in origine, da schede cartacee di difficile conservazione e manutenzione. L’archivio IS-LeGI avrebbe bisogno di un maggior numero di ricercatori specialisti per raggiungere una consistenza che ne accresca l’autorevolezza. A questo proposito, anche in considerazione delle sempre più scarse risorse umane che il CNR destina ai suoi organi, si sta valutando, concretamente, la creazione di una rete di esperti lessicografi, che possa partecipare in modo collaborativo alla redazione delle voci.

⁶³ F. Foramiti, *Enciclopedia legale ovvero lessico ragionato di gius naturale, civile, canonico, mercantile-cambiario-marittimo, feudale, penale, pubblico-interno, e delle genti*, Venetia 1839, III, p. 340, Prima edizione.

⁶⁴ Su “confine di mandato” vedi G. Marrè, *Corso di diritto commerciale*, Genova, 1822, Prima edizione, I, p. 139, su “eccesso di mandato” vedi C. Parodi, *Lezioni di diritto commerciale*, Genova 1854, II, p. 312.

⁶⁵ Sul mandato ad lites vedi M. Savelli, *Pratica universale*, Firenze 1665, p. 229, sul mandato *ad negotia* vedi L. Mattiolo, *Elementi di diritto giudiziario civile italiano*, Torino (Roma, Firenze) 1878, IV, p. 691, sul mandato *ad vendendum* vedi G. Calza, *Dizionario teorico-pratico del notariato ossia elementi della scienza notarile*, Torino, 1826, I, p. 62 e sul mandato a transigere vedi da ultimo L. Borsari, *Il Codice italiano di procedura civile annotato*, Torino 1865, p. 38, Prima edizione.

⁶⁶ P. Cecchi, G. B. Cecchi, *Formulario ad uso dei notari d’Italia e specialmente dei toscani*, Firenze 1816, I, pt. I, p. 213.

⁶⁷ A. Garetti, G. V. Biancotti, *Il notaio, il pratico esercizio della funzione notarile. Undecima edizione del “Manuale del notaio” nuovamente rifatta ed ampliata con le più recenti disposizioni di legge*, Milano 1933, p. 321.

⁶⁸ F. Ricci, *Commento al Codice di procedura civile*, Firenze 1876, II, p. 99.

In particolare, si vorrebbe aprire la piattaforma IS-LeGI agli esperti che vogliono partecipare alla redazione *on line* delle voci sulla base dei documenti forniti dai due archivi, prevedendo un sistema di accessi diversificati per la figura del redattore della voce e del valutatore, che convalidi e pubblichi il materiale, sotto la direzione di un comitato scientifico, in uno spazio digitale controllato, ad esempio da un sistema di *peer review*, secondo quella modalità collaborativa ormai utilizzata in più di un progetto di ricerca in questo settore⁶⁹.

Sarebbe davvero auspicabile una maggiore aggregazione operativa intorno al progetto: non solo per una maggiore diffusione e circolazione dei dati storici in possesso dell'Istituto, ma anche per una sempre più ampia condivisione che sia aperta, critica e possa portare al completamento di un archivio condiviso dalla comunità scientifica e che si ponga come strumento importante nello studio della lingua giuridica nella sua complessa e variegata evoluzione storica.

⁶⁹ Si veda ad esempio il progetto *Papyri.info* (<http://www.papyri.info/>) in cui si sta cercando di mettere a punto una edizione elettronica dei papiri documentari e letterari tramite uno specifico editor chiamato Papyrological editor (<http://www.papyri.info/editor/>). Il progetto tende alla edizione on line di testi papiracei e alla integrazione in rete di tutte le risorse disponibili. L'editor, disponibile all'utilizzo anche da parte di una comunità di scienziati esperti in materia e formati all'uso dell'editor per mezzo di seminari formativi, consente anche la funzione "suggerisci modifiche" in una sorta di edizione cooperativa delle risorse documentarie.